SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI PRESIDIO, ACCOGLIENZA E SERVIZI ACCESSORI PER LE SEDI DEI CAMPUS DELLA ROMAGNA DELL'ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

tra

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in via Bologna, via Zamboni, 33 (C.F. 80007010376), in persona del Dirigente Francesco Cavazzana, nato a Milano il 10.12.1976, domiciliato per la carica in Bologna Via Zamboni, 33, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto d'Ateneo e s.m.i., ed autorizzato alla stipula del presente atto con provvedimento del Direttore Generale rep. 274 prot. n. 9802 del 19 gennaio 2021 che ha individuato le competenze proprie delle Aree amministrative dell'Ateneo e con Provvedimento Direttore Generale rep. n. 490 prot. n. 15738 del 26 gennaio 2021 che ha nominato il Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti;

	con sede in	Via	(C.F. n	P.I. n
), in pers				
e residente	e a Via	ia n	, di seguito denomin	ato Appaltatore

PREMESSO CHE

e

- con determina del Dirigente dell'Area di Campus di Forlì e Cesena Rep. n. 6128/2021 Prot n. 231663 del
 22/09/2021 è stata disposta l'approvazione del progetto per i servizi di presidio, accoglienza e servizi accessori per le sedi dei Campus della Romagna dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna ed in particolare il capitolato tecnico con i relativi allegati;
 - con determina del Direttore Generale rep. n. 1357/2021, Prot n. 236517 del 28/09/2021 è stata disposta l'indizione ed espletamento di una aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per i servizi di presidio, accoglienza e servizi accessori per le sedi dei Campus della Romagna dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, per un valore massimo stimato pari ad Euro 17.628.848,48, oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti, rep. n., prot. n. del sono stati approvati gli atti di gara e la pubblicazione del bando e dell'avviso di gara

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché dei requisiti di qualificazione o nelle more

della stipula ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e art. 8 co. lett. a) Legge 120/2020, mediante

ARTICOLO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 50/2016 e, per quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile e dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.
- 2. Le clausole del presente Accordo quadro sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni rivolte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto:

comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento].

- il Capitolato tecnico e relativi allegati;
- l'offerta tecnica in tutte le sue componenti;
- l'offerta economica

Formano parte integrante del presente contratto e non sono materialmente allegati allo stesso:

- [eventuale] la procura speciale;
- la garanzia definitiva e le polizze di responsabilità civile.

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sugli atti e sui documenti prodotti dai concorrenti nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimi ed espressamente accettate dall'Università.

ARTICOLO 3 – OGGETTO

 Il presente accordo quadro ha ad oggetto i servizi di presidio, accoglienza e servizi accessori per le sedi dei Campus della Romagna dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna come dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica.

ARTICOLO 4 – DECORRENZA, DURATA E OPZIONI

- 1. L'accordo, della durata di 36 mesi, decorre dalla data del verbale di avvio del servizio.
- 2. L'Università potrà avvalersi delle opzioni sotto indicate, che daranno origine a fasi eventuali del contratto:
- a. facoltà di procedere al rinnovo del contratto, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.lgs 50/2016 alle medesime condizioni, per un periodo massimo di tre anni, da esercitarsi anche disgiuntamente anno per anno, per un importo stimato complessivamente non superiore a € 6.663.820,66. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto originario;
- b. facoltà di procedere alla proroga del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016, per un periodo di massimo di 12 mesi e per un importo stimato complessivamente non superiore a 2.221.273,55 €.

ARTICOLO 5 - IMPORTO

- 1. Il valore massimo dell'Accordo Quadro (fase principale di durata triennale) è pari ad Euro 6.663.820,66, al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge (non ci sono rischi interferenziali).
- 2. Trattandosi di accordo quadro ed essendo il fabbisogno orario stimato, l'importo contrattuale di cui al

comma 1 potrà subire modificazioni in diminuzione senza che l'Impresa possa vantare pretese, penalità, indennizzi, risarcimenti o quant'altro, non costituendo per l'Impresa un minimo contrattuale garantito. Tale importo si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie allo svolgimento del servizio.

3. Il corrispettivo si riferisce alla prestazione eseguita a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è dovuto unicamente all'Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Università.

ARTICOLO 6 - VARIANTI AL CONTRATTO

- 1. L'Università può introdurre quelle varianti al Contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
- 2. Qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 106 co. 12 del D.Lgs. 50/2016, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 7 – SERVIZI ANALOGHI

 L'Università potrà avvalersi della facoltà di affidare servizi analoghi all'appaltatore, tra cui rientrano l'incremento delle sedi oggetto dei servizi a seguito di nuove aperture di immobili in uso per qualsiasi titolo all'Università, ai sensi dell'art. 63, co. 5, del D. Lgs. 50/2016., per un importo non superiore a euro 2.079.933.61.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DELL'UNIVERSITÀ

 L'Università concede l'accesso nei propri locali al personale dell'Appaltatore per l'esecuzione del servizio e/o altre attività connesse all'oggetto del Contratto, previo accordo con il Responsabile Unico del Procedimento

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

- L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i servizi oggetto del Contratto, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara.
- 2. L'Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza

- del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/2008), nonché le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. L'Appaltatore si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni.
- 3. L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria, come indicati in sede di offerta tecnica ed economica, e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
- 4. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
- 5. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Università debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con il RUP e il DEC. L'Appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali dell'Università continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; l'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
 - A tal fine, l'Appaltatore s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento.
- 6. L'Appaltatore s'impegna ad utilizzare, per l'esecuzione del Contratto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Appaltatore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri

dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;

7. L'Appaltatore è tenuto a rispettare le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente

ARTICOLO 10 - VERIFICA SULLA CORRETTA ESECUZIONE

La verifica di regolare esecuzione sarà effettuata nei luoghi e secondo le modalità previste al punto 7
 del capitolato tecnico nel rispetto di quanto previsto nell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 11- TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

- L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati
 tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle
 leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e
 retribuzione dei lavoratori.
- Nel caso di accertamento di inadempienze contributive e retributive dell'esecutore o del subappaltatore relative ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, si applica l'art.
 commi 5 e 6 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 12- CLAUSOLA SOCIALE

1. Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016 e di quanto prescritto dall'art. 6 del Capitolato, in ipotesi di cambio appalto, l'appaltatore si impegna ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

ARTICOLO 13 – RENDICONTAZIONE DELLE ORE DI SERVIZIO SVOLTE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 1. Il corrispettivo, dato dalla quantità di ore effettivamente svolte moltiplicata per il prezzo unitario indicato dall'Appaltatore in sede di offerta, sarà corrisposto a seguito delle verifiche sotto descritte.
- 2. L'Appaltatore si impegna a produrre mensilmente un documento riassuntivo privo di valore fiscale (pre-fattura o report), al fine di permettere al Direttore dell'Esecuzione di verificare la corrispondenza tra quanto conteggiato e le ore di servizio effettivamente svolte. Le ore aggiuntive richieste per servizi extra, dovranno essere conteggiate in un documento riassuntivo (pre-fattura o report) distinto.
- 3. Le pre-fatture o report dovranno riportare il dettaglio dei costi per ogni singolo edificio.

4. Il Direttore dell'esecuzione può richiedere chiarimenti o integrazioni riguardo la pre-fattura o report

presentata dall'Appaltatore e al termine della verifica, comunica l'esito all'Appaltatore che provvede

all'emissione della fattura.

5. L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna provvede al pagamento mensilmente a mezzo

ordinativo di pagamento esigibile tramite il proprio Istituto Cassiere entro 30 giorni dalla data di

ricevimento di ogni fattura previa verifica di cui ai punti precedenti.

6. Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora

calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è

il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento

principali.

7. La comunicazione di vicende soggettive di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2, del D.Lgs. 50/2016

ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all'articolo 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016, determina la

sospensione del termine di pagamento, su richiesta dell'Università, nel periodo antecedente

l'accettazione dell'operazione.

8. Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013.

9. Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno

riportare i seguenti dati:

- Codice Fiscale: 80007010376

- Partita IVA: 01131710376

- per il Campus di Rimini:

"Area di Campus di Rimini – ACRN dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna";

4AGR7F (codice univoco ufficio);

per il Campus di Cesena:

"Area di Campus di Cesena e Forli" - sede Cesena – ACCF dell' Alma Mater Studiorum – Università di

Bologna";

CMZYNN (codice univoco ufficio);

per il Campus di Forlì:

"Area di Campus di Cesena e Forlì - sede Forlì – ACCF dell'Alma Mater Studiorum – Università di

Bologna"

EXZJX0 (codice univoco ufficio);

per il Campus di Ravenna:

"Area di Campus di Ravenna – ACRA dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna"; IX8ZZL (codice univoco ufficio);

- <mark>CIG</mark>

- numero del repertorio del contratto o numero di protocollo di avvio del servizio.
- L'Appaltatore inoltre si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura: "Scissione di pagamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015".
- 10. Il pagamento è subordinato all'accertamento positivo delle prestazioni svolte, alla loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla regolarità contributiva verificata dall'Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e agli accertamenti dell'Agenzia Riscossione trattandosi di pagamento superiore a 5.000 Euro.
- 11. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Università, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs 50/2016, tratterrà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
- 12. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente periodo, il Responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Università pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del Contratto.
- 13. Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione del Contratto o le modalità di fatturazione, notificati all'impresa tramite PEC o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento. La sospensione del termine si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Referente tecnico della fornitura, attestante l'avvenuto adempimento o regolarizzazione da parte dell'Appaltatore;
- 14. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, relativamente alla cessione dei crediti da parte dell'appaltatore, si applicano le disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 14 - POLIZZE ASSICURATIVE

- Ogni responsabilità inerente all'esecuzione della fornitura è interamente a carico dell'Appaltatore.
 Oltre alla responsabilità per l'esecuzione sono comprese:
 - la responsabilità per danni cagionati ai beni dell'Università di Bologna;
 - la responsabilità per gli infortuni del personale addetto alla consegna e ed eventualmente presente
 della verifica di conformità e/o per altre esigenze;
 - la responsabilità per danni cagionati a terzi, all'Università di Bologna o al personale Universitario dall'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale, nel corso dell'esecuzione.
- 2. La responsabilità suindicata, ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi derivante dall'esecuzione del contratto, in relazione all'attività svolta attraverso proprio personale dipendente o a qualunque titolo incaricato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, saranno coperte da polizza assicurativa che l'Appaltatore deve stipulare con oneri a proprio carico, intendendosi compresa tra i terzi la stessa Università.

La suddetta polizza deve:

- prevedere un massimale unico minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e di Euro 1.000.000,00 per persona;
- essere stipulata ed esibita all'Università di Bologna entro la data di avvio dell'esecuzione del Contratto.
- 3. Le Parti convengono che i massimali sopra riportati, eventuali esclusioni, scoperti, franchigie e/o qualsiasi altra limitazione di operatività della stessa polizza, non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore, che ne risponderà comunque nel suo valore complessivo, non essendo esonerato dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.
- 4. L'Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso, a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'Università in contraddittorio con i rappresentanti dell'Appaltatore.
- 5. Detta Polizza non dovrà necessariamente essere stipulata *ex novo*, essendo sufficiente che ciascuna parte detenga una propria polizza a copertura dei rischi di danni a terzi (RCT) che dovrà contenere,

- oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia e a quant'altro previsto nel presente contratto, chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti i massimali e le clausole richieste nel presente articolo;
- 6. L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'esecuzione del Contratto, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare la copertura assicurativa di cui trattasi, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 15 con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
- 7. L'operatività delle coperture assicurative non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti.

ARTICOLO 15 – GARANZIA DEFINITIVA

- 2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Università, quale Foro competente, quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università.
- 3. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
- 4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
- 5. La garanzia è progressivamente svincolata in misura proporzionale alla prestazione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D. Lgs.

ARTICOLO 16 – PENALI

- 1. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta esecuzione del contratto, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:
 - in caso di ritardo nell'avvio del servizio, l'Amministrazione potrà applicare una penale in misura giornaliera d'importo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10%, l'Università avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
 - in caso di mancato invio di personale addetto per l'esecuzione di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal calendario periodico, potrà essere applicata una penale in misura oraria d'importo pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
 - ogni 3 segnalazioni scritte del Direttore dell'esecuzione al Responsabile del servizio dell'impresa per mancata corretta esecuzione dei servizi, l'Amministrazione potrà applicare una penale di importo pari a € 5.000,00;
 - danni arrecati dal personale impiegato dall'Appaltatore, l'Amministrazione potrà applicare una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni;
 - in caso di mancato rispetto delle norme relative al trattamento economico, normativo, previdenziale e assistenziale del personale impiegato nell'esecuzione del servizio, compreso il mantenimento delle condizioni conseguenti all'attuazione della clausola sociale e a quanto previsto in sede di offerta tecnica, l'Amministrazione potrà applicare una penale in misura giornaliera d'importo pari a 7.000 euro per ogni violazione accertata. Il mancato ripristino delle condizioni contrattuali entro 30 giorni potrà essere valutato dall'Amministrazione come grave inadempimento tale da determinare la risoluzione del contratto nei termini di cui all'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
 - in caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita, l'Università applica, per ogni violazione, una penale d'importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto

- contrattuale e calcolata proporzionalmente alla gravità della violazione.
- L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o sull'importo cauzionale, indipendentemente da qualsiasi contestazione. L'Università potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del Contratto.
- 3. L'Università si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno della Società inadempiente ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni.

Inoltre, l'Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento e/o per grave irregolarità, ai sensi dell'art. 108 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 17 – IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

- 1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Leonardo Piano.
- 2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, direzione, al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto.
- 3. Il Direttore dell'esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie.
- 4. A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Dlgs. 50/2016, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a lui assegnati.
- Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il referente dell'Appaltatore per ogni questione relativa alla gestione del servizio e comunica all'Appaltatore tutte le informazioni relative all'esecuzione del servizio.
- 6. Il Direttore dell'esecuzione del contratto collabora con la stazione appaltante, fornendo dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie.
- 7. Il Direttore dell'esecuzione del contratto rilascia, su richiesta dell'appaltatore, l'attestazione degli stati di avanzamento del servizio.

ARTICOLO 18 - RECESSO

- Fermo il disposto di cui all'art. 109 del D.Lgs 50/2016, l'Università può recedere dal Contratto anche nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:
 - per motivi di pubblico interesse;
 - in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c.
- 2. L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal Contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, qualora l'Università intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, della fornitura o alla sua sospensione o interruzione.
- 3. L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.
- 4. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Università.

ARTICOLO 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- Fermo disposto quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Università ha diritto di risolvere il Contratto in caso di:
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
 - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
 - frode nella esecuzione del servizio;
- 2. L'Università può altresì risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., mediante pec, senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, oltre che nelle ipotesi previste nel precedente art. 16 "Penali", nei seguenti casi:
 - qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare la costituzione delle polizze assicurative come descritte nell'art. 14;
 - in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 - in caso di fallimento dell'appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso

di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- cessione del Contratto;
- violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui,
 intentate contro l'Università, ai sensi dell'art. "Brevetti industriali e diritti d'autore" del presente
 Contratto:
- nei casi di cui all'art. 20 "Subappalto e cessione del Contratto" del presente Contratto;
- violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito
 http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita;
- nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135;
- in caso di applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore del contratto;
- a seguito dell'avvenuta applicazione di tre penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione;
- infine, l'Università può disporre la risoluzione di diritto di cui all'art. 1456 c.c., nel caso in cui le verifiche relative all'accertamento dell'inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del o di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. (cd. Codice Antimafia) diano esito negativo.
- In caso di risoluzione del contratto l'Università, oltre all'applicazione delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione e all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ARTICOLO 20 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1.	L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura
	non superiore al 50% dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
	

2. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

- 3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Università, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
- 4. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Università contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
- 5. È assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell'art 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e immediata risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la cessione totale o parziale del Contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2), D.Lgs. 50/2016.
- 6. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. [ovvero nel caso sia vietato il subappalto, qualora l'Appaltatore non l'abbia richiesto in offerta, sostituire tutto quanto sopra con quanto di seguito riportato]
- Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
- L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell'appalto.

ARTICOLO 21 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI

1. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 22 – TRACCIABILITÀ

- L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..
- L'Aggiudicatario deve comunicare all'Università, prima della stipulazione del Contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi.
- 3. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.

- 4. Il Contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- 5. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 23 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile unico del procedimento è il Dott. Luigi Vitulli.

ARTICOLO 24 – RESPONSABILE DELL'APPALTO

- Con la stipula del presente Contratto, l'Appaltatore individua nel/la Dott./Dott.ssa/Sig./Sig.ra
 il Responsabile dell'appalto, con capacità di rappresentare ad ogni effetto
 l'Appaltatore, quale referente nei confronti dell'Università.
- 2. I dati di contatto del Responsabile dell'appalto sono:
 - Numero telefonico
 - Indirizzo e-mail

ARTICOLO 25 – SPESE CONTRATTUALI

- 1. Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del presente Contratto sono interamente a carico dell'appaltatore.
- L'imposta di bollo è a carico dell'appaltatore e al versamento all'erario provvede l'Università di Bologna. L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale (Autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018).

ARTICOLO 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per l'esecuzione del presente contratto, l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, in qualità di
Titolare del trattamento, nomina quale Responsabile dei dati personali trattati in
esecuzione dei compiti e delle funzioni stabiliti nel presente contratto.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla

protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi. L'informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è pubblicata alla pagina https://www.unibo.it/privacy. L'informativa di ______ [indicare controparte] per i Clienti è reperibile alla pagina web ______/in

2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del UE/2016/679 (GDPR).

ARTICOLO 27 – FORO COMPETENTE

 Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del Contratto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Bologna.

Le clausole di cui agli artt. 6 (Varianti al contratto), art. 12 (Clausola sociale), 16 (Penali), 18 (Recesso), 19 (Risoluzione del contratto), 25 (Spese contrattuali), 27 (Foro competente) del presente Contratto sono espressamente accettate con la sottoscrizione dell'atto mediante firma digitale ai sensi degli art. 1341, 1342 del c.c.

Il presente contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

Per l'Appaltatore

(Firma digitale – legale rappresentante)

Per Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

(Firma digitale - Dirigente)

allegato.